

(N. 966)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOCCASSI, FIORE, CERABONA, LEONE e MARCHISIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1960

Rivalutazione delle pensioni dei maestri di scherma del ruolo ufficiali e del ruolo civili equiparati agli ufficiali

ONOREVOLI SENATORI. — Le disposizioni contenute nella legge delega che si riferiscono alla riliquidazione delle pensioni dei tenenti maestri di scherma e dei maestri civili equiparati agli ufficiali attualmente in pensione, hanno creato per tale categoria la assurda conseguenza di una riliquidazione inferiore a quella dei maestri di scherma sottufficiali, i quali, non avendo superato gli esami nel 1923 per il passaggio nel ruolo degli ufficiali, rimasero nella categoria dei sottufficiali fino all'atto del congedo dalle armi. L'assurdo consiste nell'aver applicato a questi ultimi le nuove disposizioni della legge delega ai fini amministrativi, parificandoli ai gradi nono, decimo e undecimo della categoria ufficiali.

Infatti in base alla legge delega si è parificato l'aiutante di battaglia al capitano, il maresciallo maggiore al tenente, anzi con il nuovo inquadramento dei sottufficiali il maresciallo maggiore è elevato alla pari dell'aiutante di battaglia ed il maresciallo capo alla pari del tenente. Così ai fini amministrativi i tenenti maestri di scherma in pensione sono scesi al livello del maresciallo

capo! Non si è tenuto presente che i maestri ufficiali e civili attualmente in pensione rivestirono il grado di maresciallo maggiore per moltissimi anni e furono poi promossi sottotenenti maestri di scherma mediante esami. Inoltre non si è considerato che la loro carriera rimaneva limitata al grado di tenente per le leggi allora vigenti.

È chiaro che ragioni di giustizia e di equità avrebbero dovuto suggerire con la emanazione della legge delega la parificazione di questi pensionati al grado di capitano, poichè a tale grado sono stati equiparati oggi i maestri di scherma in servizio.

Questo errore ha creato l'illogica situazione fra maestri di scherma col grado di ufficiale pensionato e maestri di scherma col grado di maresciallo maggiore pensionato, situazione che si è aggravata con la legge n. 353 dell'11 maggio 1959 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 13 giugno 1959, numero 139, con la quale si concede ai marescialli maggiori già in pensione il godimento della pensione di grado IX (capitano).

In conclusione hanno beneficiato del provvedimento i marescialli maggiori maestri di

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scherma pensionati i quali si trovano ad avere una pensione più elevata di quella concessa ai loro superiori in grado.

Appare necessario correggere tale errore, causa di danno morale e materiale a una categoria di educatori che per quarant'anni ha compiuto in ogni circostanza il suo dovere.

Si tratta di poche decine di vecchi maestri che sperano ancora in un atto di giustizia del legislatore che permetta di riquilibrare la loro pensione sulla base dello stipendio del grado IX.

Il provvedimento non rappresenta certamente un onere gravoso per il bilancio dello Stato, poichè da calcoli fatti sul numero dei maestri di scherma marescialli pensionati che già godono dell'equiparazione al grado IX, sul numero dei nuovi maestri di scherma usciti dalla scuola dopo il 1926 che sono tutti attualmente capitani, e sul numero dei maestri di scherma collocati in pensione col grado di capitano; non riman-

gono che una quarantina (forse meno) di maestri di scherma collocati a riposo prima del 1952 col grado di tenente e tutti anzianissimi dai 70 agli 82 anni di età.

Questi 40 maestri di scherma percepiscono una pensione media di lire 50.000 mensili pari a lire 600.000 annuali.

Equiparandoli al grado IX salirebbero a lire 65.000 mensili pari a lire 780.000 annuali.

La spesa globale che lo Stato dovrebbe sostenere corrisponderebbe a lire 7.200.000 annuali.

L'ammontare degli arretrati computato dal giorno dell'entrata in vigore della legge delega 1° luglio 1956 al 1° dicembre 1959 comporterebbe una uscita complessiva di lire 21.600.000.

Onorevoli colleghi, ho motivo di credere che questi calcoli siano molto vicini alla realtà, per cui sottopongo al vostro esame il disegno di legge fidando nella vostra saggezza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini del trattamento di quiescenza i tenenti maestri di scherma già in pensione sono equiparati ai maestri di scherma in servizio che raggiungono il livello massimo di carriera col grado di capitano.

Art. 2.

Ai tenenti maestri di scherma di cui al precedente articolo sono considerati, agli effetti della pensione, gli scatti corrispondenti agli effettivi anni di carriera.

Art. 3.

L'onere corrispondente per l'attuazione della presente legge sarà inserito nel bilancio dell'esercizio finanziario del Ministero della difesa 1960-61.